

Urne aperte fino a giovedì, in ballo delegazioni di istituto e rappresentatività nazionale

Rsu, sindacati al test del voto

Una preferenza nelle scuole fino a 200 addetti, poi due

DI CARLO FORTE

Scuole alle prese con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Si vota in tutte le istituzioni scolastiche da oggi a giovedì 19 incluso. Lo scrutinio si svolgerà venerdì 20. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'istituzione scolastica, alla data delle elezioni, compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Il diritto di voto vale anche per i supplenti purché siano titolari di un contratto a tempo determinato almeno fino al 30 giugno.

I dirigenti scolastici non hanno diritto di voto anche se non sono di ruolo (dirigenti incaricati). Nelle scuole il cui organico comprende fino a un massimo di 200 dipendenti si può esprimere una preferenza per un solo candidato della lista prescelta. Nelle scuole con più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze nei confronti di candidati della stessa lista.

Si può votare anche solo

la lista, ma non è consentito il cosiddetto voto disgiunto: un voto a una lista e un voto a un candidato di altra lista oppure una preferenza a un candidato di una lista e una preferenza a un candidato di una lista diversa. I voti sono esprimibili solo nei confronti di candidati e liste effettivamente presentate nell'istituzione scolastica dove ha sede la votazione. Ma il numero dei voti riportati dai candidati e dalle liste presentate serviranno anche a determinare il tasso di rappresentatività dei sindacati che le hanno presentate.

L'assegnazione dei seggi avviene secondo il metodo proporzionale. Pertanto qualora più liste non raggiungano il quorum, i rimanenti seggi vengono assegnati a chi ha ottenuto i maggiori resti. Possono partecipare alla competizione elettorale tutti i sindacati che abbiano aderito all'accordo quadro per la costituzione delle Rsu. L'adesione all'accordo comporta la perdita del diritto a costituire Rsa (rappresentanze sindacali aziendali). E cioè del diritto dei sindacati di designare per cooptazione rappresentanti sindacali

presso le istituzioni scolastiche. Che però non hanno titolo a far parte della delegazione sindacale abilitata a partecipare alla contrattazione di istituto.

La delegazione sindacale di scuola, peraltro, oltre ad essere costituita dai rappresentanti sindacali eletti nella Rsu, è integrata con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Non basta, dunque, che il sindacato sia rappresentativo, per avere titolo ad accedere alla delegazione è necessario che il sindacato rappresentativo abbia anche firmato il contratto di lavoro nazionale.

Allo stato attuale, non essendo ancora stato sottoscritto in via definitiva il ccnl, ha ancora efficacia il vecchio contratto. Pertanto, nelle more della sottoscrizione definitiva, i sindacati che hanno titolo a partecipare alla contrattazione di istituto con i propri rappresentanti territoriali, sono quelli che hanno sottoscritto il contratto del 2007: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams.

La posta in palio per

elezioni delle Rsu, oltre ai posti nella delegazione Rsu, è anche e soprattutto la rappresentatività sindacale. Che si raggiunge quando il sindacato di riferimento sia in grado di vantare un tasso di rappresentatività pari almeno al 5%. La percentuale si calcola per metà facendo riferimento al numero degli iscritti e, per l'altra metà, avuto riguardo al numero dei voti ottenuti alle elezioni delle Rsu.

Alle Rsu elette spettano specifici permessi per partecipare alla contrattazione di istituto e per lo svolgimento del proprio mandato. Ma alle Rsu di scuola non si applica l'inamovibilità d'ufficio, senza il previo assenso dell'organizzazione sindacale di appartenenza, prevista dallo Stato dei lavoratori (legge 300/70). Tanto prevede l'articolo 18, comma 4 bis del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998. Tale disposizione, però è stata recentemente disapplicata dal giudice del lavoro di Lagonegro, il quale ha ritenuto che lo Statuto dei lavoratori non possa essere derogato contrattualmente (si veda il decreto n. 7652 del 2 novembre 2017).

Gli attuali tassi di rappresentatività dei sindacati sono i seguenti: la Flc Cgil è al 26,81%, la Cisl al 24,02%; la Uil al 15,19%, lo Snals al 14,72% e la Gilda all'8,60%. I dati vengono aggiornati ogni tre anni secondo la frequenza con la quale vengono indette le elezioni delle Rsu. I dati attuali, peraltro, sono stati resi noti con forte ritardo perché, nel frattempo, le regole del gioco sono in gran parte mutate.

Il legislatore, infatti, ha disposto la riduzione del numero dei comparti di contrattazione. E ciò ha determinato l'accorpamento dei comparti scuola. Afam (conservatori, accademie e istituti superiori delle industrie artistiche), università e ricerca in un comparto unico. L'accorpamento ha determinato la necessità di adeguare il contratto quadro sulle prerogative sindacali alla nuova situazione. E le trattative sono durate più di due anni.

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura di **ALESSANDRA RICCIARDI** aricciardi@class.it

